

MUNICIPIO DI MUZZANO

telefono +41 (0) 91 966 43 42
 fax +41 (0) 91 968 10 27
 e-mail cancelleria@muzzano.ch
 Web Site www.muzzano.ch

Capo dlcastero Fabio Borsari
 Ris. Municipale 1185-2013 del 15.04.2013

Municipio
 6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
 e-mail Segretario@muzzano.ch
 Data 23.04.2013

Messaggio Municipale no. 15/2013

Approvato con risoluzione Municipale no. 1185-2013 del 15.04.2013 concernente

l'adozione del nuovo Statuto Consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) ai sensi della nuova Legge Cantonale sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010.

Signor Presidente
 Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali.

con il presente messaggio vi sottoponiamo per preavviso il nuovo Statuto consortile, ricordando, come già avvenuto per altri consorzi, che la stesura di un nuovo Statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) si è resa necessaria per adeguarlo alla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom).

La LCCom, entrata in vigore il 1° settembre 2011 persegue i seguenti principali obiettivi:

- garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (in fase di scioglimento) al CDALED.

Il nuovo statuto consortile

Per migliore completa informazione vi indichiamo di seguito le modifiche più significative del testo integrale annesso al presente messaggio.

Art. 2 - Scopo e competenze comunali delegate

Vengono meglio definiti gli scopi principali del Consorzio ed in particolare viene aggiunta la "valorizzazione della biomassa e la produzione di energie rinnovabili".

Art. 5 - Organi

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che preparerà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti.

Art. 6 - Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

Art. 7 - Competenze

Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono quelli definiti dall'art. 17 LCCom.

Art. 8 - Funzionamento

Art. 10 - Sessioni ordinarie e straordinarie

Art. 11 - Ritiro e invio dei messaggi

Art. 12 - Diritto di voto

Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui conti del Consorzio alla data prevista dallo statuto, inoltre quanto richiesto dalla Delegazione consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati.

La seduta è convocata con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni rappresentante con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti (art. 18 cpv. 2 LCCom).

Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1).

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può rinviare i messaggi alla Delegazione consortile.

E' stato abrogato il diritto ad un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ma è stato introdotto il principio secondo cui ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
 - b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono.
-

c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

Art. - 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 15 - Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

Ritenuto come la LCCom persegua anche l'obiettivo di snellire le procedure e rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, analogamente agli indirizzi adottati nella LOC, nel RALOC e considerato che il Consorzio:

- conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100'000 abitanti equivalenti;
- dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera;
- dispone di una rete d'adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di pompaggio e 52 bacini di ritenzione;

è stato previsto di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà le quali rispecchiano i limiti posti ai Comuni con oltre 50'000 abitanti:

- sono delegate alla DC le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 250'000.— iva esclusa.
- La DC può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--.

Sempre analogamente all'ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Composizione

Art. 17 - Nomina della Delegazione

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l'elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 - Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta.

Art. 19 - Competenze

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

Art. 20 - Funzionamento

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

Art. 21 - Finanziamento

Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente. Da un'indagine esperita a suo tempo presso i Comuni era scaturito che si preferisce mantenere lo status quo, ritenuto anche il fatto che i Comuni dispongono di una certa liquidità e possono ottenere condizioni particolarmente agevolate presso le banche.

Art. 22 - Quote di partecipazione dei Comuni

Considerazioni sulla chiave di riparto finora in vigore:

La chiave di riparto in vigore contiene 3 problematiche:

- 1) Le voci "saldo pendolari" e "saldo frontalieri" non sono aggiornate annualmente nell'annuario statistico. I dati "pernottamenti del settore alberghiero" sono disponibili unicamente per i Comuni con più di 3 strutture.
Questo comporta dunque una falsatura degli Abitanti Equivalenti.
- 2) I dati relativi alle "industrie", forniti dalla SPAAS, sono da loro ritenuti approssimativi e inadeguati.
- 3) L'art. 21 dello statuto precedente cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato.

Nuove chiavi di riparto

Vengono introdotti 2 nuovi concetti all'art. 22 del nuovo statuto i quali permettono di creare i presupposti per il prelievo di contributi per lo smaltimento e la depurazione delle acque nel rispetto del principio di casualità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati statistici aggiornati, approssimativi ed inadeguati:

- 1) il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati (saldo pendolari, saldo frontalieri, pernottamenti, ecc,...). A questo proposito si osserva che da una prima indagine conoscitiva svolta nei Comuni consorziati si è potuta verificare l'attendibilità di questo parametro a sostituzione di tutti gli altri;
- 2) un altro sistema di calcolo per tener conto delle industrie e dell'artigianato sulla base di quanto proposto dal metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA (Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque), e ciò dopo aver consultato gran parte dei Comuni consorziati con industrie.

Si sottolinea che le industrie/artigianato non verranno gravate da oneri per gli investimenti della rete d'adduzione (REA). Queste ultime producono infatti generalmente pochi quantitativi d'acqua ma fortemente inquinati. Le industrie sono quindi, per quanto riguarda gli investimenti, prevalentemente causa di costi relativi all'IDA ma non di costi relativi alle canalizzazioni.

Vengono proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda del caso:

Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque.

Parametri:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA-FES la quale distingue 2 tipi di industrie: deboli inquinatori e forti inquinatori.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, potrà:

- stabilire le industrie/artigianato che vengono prese in considerazione per il calcolo
- imporre la posa di campionatori e/o misuratori
- stabilire il metodo per la raccolta dei dati


Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione.

Parametro:

-Acqua potabile erogata dai singoli Comuni

I Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto:



Art. 25 - Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il nostro Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

Art. 26 - Conti preventivi

Art. 27 - Conti consuntivi

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Art. 28 Piano finanziario

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Conseguenze per il Comune

Attribuzione dei voti

Il nostro Comune eserciterà per il tramite del suo rappresentante in Consiglio Consortile 1 voto dei 63 complessivi.

Rappresentatività nel Consiglio Consortile

Contemporaneamente alla proposta di adozione dello statuto in oggetto è pure chiesta la designazione del nostro delegato e del suo sostituto in seno al Consiglio Consortile nelle persone dei Signori (delegato) e (subentrante).

Le nomine saranno effettive con la definitiva ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Finanziamento

La partecipazione ai costi della gestione corrente e degli investimenti è destinata ad aumentare. Più sopra è stata illustrata nel dettaglio l'introduzione delle due nuove chiavi di riparto.

Per il nostro Comune sono previste:

- una chiave di riparto A per la copertura dei costi di gestione e degli investimenti (esclusi gli interventi alla rete), pari al 1.050 %;
- una chiave di riparto B per la copertura dei costi di investimento alla rete, pari al 1.066% dei costi complessivi.

I dati sopra menzionati sono approssimativi e devono essere considerati con la massima prudenza poiché sono destinati ad essere aggiornati annualmente a seconda del consumo di acqua potabile e del numero di aziende sul nostro comprensorio comunale.

L'attuale chiave di riparto complessiva è pari allo 0.879% sia per i costi di gestione che per tutti i costi di investimento. Si valuta, di conseguenza, un maggior costo medio che può variare fra i pari a CHF 16'300.00 e 17'800.00 se i costi complessivi del Consorzio dovessero attestarsi ai livelli degli scorsi due anni. Nella tabella riportata più sotto viene mostrata la simulazione del calcolo effettuato per valutare il maggior costo.

Anno	Costi a consuntivo del Comune	Chiave di ripartizione attuale	costo globale del CDALED da ripartire	Chiave di ripartizione A	Chiave di ripartizione B	Costi chiave rip. A	Costi chiave rip. B	Maggior costo A	Maggior Costo B	media
2011	fr. 87'393.95	0.88%	fr. 9'942'428.90	1.05%	1.07%	fr. 104'395.50	fr. 105'986.29	fr. 17'001.55	fr. 18'592.34	fr. 17'796.95
2012	fr. 79'972.60	0.88%	fr. 9'098'134.24	1.05%	1.07%	fr. 95'530.41	fr. 96'986.11	fr. 15'557.81	fr. 17'013.51	fr. 16'285.66

Preavviso dell'attuale Consiglio Consortile

A titolo informativo rileviamo che l'attuale Consiglio Consortile ha già formulato preavviso favorevole al nuovo statuto in occasione della seduta tenutasi il 13 marzo 2013.

Per le ragioni sin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler:

RISOLVERE

- 1) È adottato il nuovo Statuto Consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) ai sensi della nuova Legge Cantonale sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, come al testo annesso che è parte integrante della presente decisione.
- 2) Il Signorè designato quale rappresentante del Comune di Muzzano in seno al Consiglio Consortile. Quale sostituto è designato il Signor

Distinti saluti

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco
Daniele Brugnoni




Il Segretario
Daniele Mazzali

Allegati:

- Nuovo Statuto Consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) preavvisato favorevolmente dall'attuale Consiglio Consortile
- Simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto con i dati disponibili – esempio non vincolante

Commissione d'esame (art. 10 RALOC e art. 34 ReCom):

Commissione della Legislazione, con l'invito a voler allestire il relativo rapporto.

STATUTO DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

Capo I - Generalità

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)** è costituito, tra i Comuni di:

Agno, Alto Malcantone*1), Arogno*2), Bedano, Bioggio*3), Cademario, Cadempino, Canobbio*4), Capriasca*5), Collina d'Oro*6), Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano*7), Manno, Massagno, Mezzovico Vira, Monteceneri*8), Muzzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Sorengo, Torricella Taverna, Vernate*9) e Vezia,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri e lo notifica alla Sezione degli enti locali ed ai Comuni consorziati.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

- Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica "aggiornamento chiave di riparto" edizione 05.02.2013 (allegata al presente statuto) l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

*1) 36% 2) 3% 3) 98% 4) 99% 5) 17% 6) 17% 7) 89% 8) 91% 9) 10%

Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate

Il Consorzio ha lo scopo principale di progettare, costruire e gestire impianti di:

- evacuazione e depurazione delle acque di scarico inquinate
- trattamento dei fanghi
- valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili derivanti dall'attività della depurazione

Art. 3 **Sede**

La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l'impianto depurazione acque (IDA).

Art. 4 **Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 5 **Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio Consortile

Art. 6 **Composizione ed elezione**

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 **Competenze**

Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari

- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente del consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione da tenersi entro il 31 dicembre si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

Il Presidente, d'intesa con la Delegazione, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Art. 12 Diritto di voto

Ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono.
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto anche conto dell'interessenza nel consorzio di cui all'art. 1, e degli AEi (Abitanti Equivalenti industriali).

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art 7 lett c), e) f) , h) e i sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr 250'000.-- IVA esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.--/anno IVA esclusa.

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--.

La Delegazione può delegare al Segretario consortile, al Direttore e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

b) Delegazione Consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione Consortile si compone di cinque membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 15 dello statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno

Art. 21 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) quote di partecipazione dei Comuni;
- b) sussidi erariali;
- c) prestiti da Istituti di credito.

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni

Chiave di riparto A

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung" (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d'investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d'adduzione in base ad una chiave di riparto che considera:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati:	Comuni / Aziende acqua potabile
Valutazione:	m ³ annui di acqua erogata 62 m ³ /a corrisponde a 1AE
Aggiornamento:	ogni anno. Media dei quantitativi di acqua erogata negli ultimi 4 anni o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. I comuni devono consegnare ogni anno al Consorzio copia dei relativi giustificativi. Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA-FES che distingue 2 tipi di industrie:

- deboli inquinatori
- forti inquinatori

Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).

Per questo calcolo bisognerà tener conto del bilancio delle acque delle singole industrie (fornito dalla SPAAS).

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,...) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,...) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie.

La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:

- può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);
- può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.

Aggiornamento: ogni anno. Ultimi dati disponibili.

I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.

I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)

Chiave di riparto B

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Art. 23 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 24 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno abilitato è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Comuni Consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 24.

Art. 26 Conti preventivi

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

Art. 27 Conti consuntivi

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei conti consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 28 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Capo IV - Norme varie

Art. 29 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 30 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario consortile o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 32 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio Consortile.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.

STATUTO RATIFICATO DALLA SEZIONE ENTI LOCALI IN DATA

ESEMPIO NON VINCOLANTE

Simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto con i dati disponibili

Slato 26.02.2013

Comune	Interessenza %	Consumi acqua [m³] totale	Consumi acqua IDA 62m³/AE a	Industrie		Chiave di riparto A Costi di gestione ordinaria e per investimenti (esci. Investimenti rete adduzione)		Chiave di riparto B Costi per investimenti rete adduzione		Popolazione legale permanente totale	valore utilizzato per calcolo campi gialli
				31.12.2012	AEi	AE	Totale	AE	AE		
Agno	100	399'980	6'450	0	6'450	3.230%	6'450	3.280%	4'050	3.392%	
Alto Malcantone	36	44'000	255	0	255	0.128%	255	0.130%	1'323	1.108%	
Arogno	3	113'559	55	0	55	0.028%	55	0.028%	954	0.799%	
Bedano	100	146'434	2'362	6	2'368	1.186%	2'368	1.201%	1'471	1.232%	
Bioggio	98	295'471	4'670	465	5'135	2.572%	5'135	2.375%	2'375	1.989%	
Cademario	100	72'340	1'167	0	1'167	0.584%	1'167	0.593%	722	0.605%	
Cadempino	100	220'569	3'558	184	3'742	1.874%	3'742	1.809%	1'446	1.211%	
Canobbio	99	231'755	3'701	0	3'701	1.853%	3'701	1.882%	1'947	1.631%	
Capriasca	17	617'601	1'694	0	1'694	0.848%	1'694	0.861%	6'306	5.282%	
Collina d'Oro	17	598'026	1'640	0	1'640	0.821%	1'640	0.834%	4'338	3.633%	
Como	100	195'605	3'155	0	3'155	1.580%	3'155	1.604%	2'000	1.675%	
Cureglia	100	119'884	1'934	0	1'934	0.968%	1'934	0.983%	1'315	1.101%	
Gravesano	100	94'000	1'516	0	1'516	0.759%	1'516	0.771%	1'149	0.962%	
Lamone	100	194'000	3'129	0	3'129	1.567%	3'129	1.591%	1'676	1.404%	
Lugano	89	6'866'524	98'568	0	98'568	49.359%	98'568	50.120%	55'151	46.192%	
Campione	100	252'467	4'072	0	4'072	2.039%	4'072	2.071%	2'121	1.776%	
Lugano con Campione		7'118'991	102'640		102'640	51.398%	102'640	52.191%	57'272	47.968%	
Manno	100	250'600	4'042	643	4'685	2.346%	4'685	2.055%	1'246	1.044%	
Massagno	100	552'497	8'911	0	8'911	4.482%	8'911	4.531%	5'886	4.930%	
Mezzovico-Vira	100	181'500	2'927	178	3'105	1.555%	3'105	1.489%	1'254	1.050%	
Monteceneri	91	513'980	7'544	968	8'512	4.262%	7'544	3.836%	4'318	3.617%	
Muzzano	100	129'998	2'097	0	2'097	1.050%	2'097	1.066%	730	0.611%	
Origgio	100	123'097	1'985	0	1'985	0.994%	1'985	1.010%	1'383	1.158%	
Paradiso	100	514'784	8'303	0	8'303	4.158%	8'303	4.222%	3'654	3.060%	
Ponte Capriasca	100	145'296	2'343	0	2'343	1.174%	2'343	1.192%	1'741	1.458%	
Porza	100	256'290	4'134	0	4'134	2.070%	4'134	2.102%	1'494	1.251%	
Savosa	100	249'180	4'019	0	4'019	2.013%	4'019	2.044%	2'111	1.768%	
Sorengo	100	198'427	3'200	0	3'200	1.603%	3'200	1.627%	1'709	1.431%	
Torricella-Taverne	100	255'125	4'115	0	4'115	2.061%	4'115	2.092%	3'034	2.541%	
Vermate	10	68'443	110	0	110	0.055%	110	0.056%	575	0.482%	
Vezia	100	310'404	5'007	588	5'595	2.802%	5'007	2.546%	1'917	1.606%	
		14'211'933	196'663	3'032.00	199'695	100.000%	199'695	100.000%	119'396	100.000%	

Media campi grigi [m³] 13'031'732
Media campi grigi [AE] 109'481
valore consumo acqua non disponibile => calcolato

Media IDA 2001 - 2011 [m³]	19'754'530
Media Q _{ts} IDA 2001 - 2011 [m³]	17'880'912 [(Q20%+Q50%)/2]
Q _{ts} IDA 2012 [m³]	14'269'036 [(Q20%+Q50%)/2]